



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione C.C. n.54 del 15.10.2019

INDICE

Art. 1	Finalità e criteri generali
Art. 2	Destinatari e bacini di utenza
Art. 3	Calendario e orari
Art. 4	Organizzazione del servizio- piano di lavoro annuale
Art. 5.....	Sicurezza e responsabilità
Art. 6	Modalità organizzative, accompagnamento e custodia minori
Art. 7	Personale di servizio
Art. 8.....	Modalità di iscrizione, rinuncia e variazione
Art. 9.....	Sottoscrizione del regolamento
Art. 10.....	Comportamento degli utenti
Art. 11.....	Determinazione delle contribuzioni
Art. 12.....	Uscite didattiche
Art. 13.....	Rapporti con gli istituti scolastici
Art. 14.....	Dati personali e sensibili
Art. 15.....	Entrata in vigore
Art. 16.....	Pubblicità

Articolo 1

Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 2

Destinatari e bacini di utenza

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado residenti o domiciliati nel Comune di Guardiagrele e per i quali esiste una difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica più vicina alla residenza.
2. Il servizio può essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e ciò non comporti la modifica delle corse già stabilite e/o disfunzioni nel tragitto o ritardo degli orari prestabiliti.
3. Il servizio potrà essere esteso agli alunni non residenti che frequentano le attività scolastiche nel territorio di Guardiagrele purché:
 - vi sia compatibilità con i percorsi già programmati;
 - non comporti un aggravio economico al Comune di Guardiagrele;
 - l'alunno non residente sia condotto dai genitori sul territorio di Guardiagrele in prossimità di una delle linee già istituite, ovvero sussista un accordo convenzionale con il Comune degli alunni non residenti.

Articolo 3

Calendario e orari

1. Il servizio di trasporto è espletato per l'intera durata dell'anno scolastico secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità scolastiche.
2. Il servizio è sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o altre sospensioni delle attività didattiche (maltempo, calamità o emergenze).
3. In ipotesi di sciopero da parte dei docenti o di assemblee nell'ambito della scuola, il servizio sarà attivo e rispetterà gli orari standard "di inizio e fine lezioni".
4. Ogni inizio posticipato o uscita anticipata delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca, ed il conseguente arrivo o rientro degli alunni, dovranno essere comunicati per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente all'ufficio scuola per l'organizzazione, ove possibile, del servizio con tali orari.

Articolo 4

Organizzazione del servizio- piano di lavoro annuale

1. Il servizio è svolto mediante contratto di appalto.
2. I percorsi, le fermate e gli orari sono determinati annualmente, entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, nel piano di lavoro presentato dal gestore del servizio.
3. Il piano è articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non possono pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.
4. Nel caso di fermate non corrispondenti alla residenza dell'utenza, il trasporto sarà effettuato, su richiesta scritta dei genitori, solo qualora sia compatibile con l'organizzazione complessiva e non comporti disagio o modifica sostanziale di percorso o aggravio di spesa.
5. Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, saranno individuate, in collaborazione col Dirigente scolastico, le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.
6. Le fermate si effettuano nei punti determinati all'inizio dell'anno scolastico (il più vicino possibile a casa e in luoghi non pericolosi), sono vietate fermate intermedie e di favore.
7. E' facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire punti di raccolta alternativi e sostitutivi sia all'inizio sia durante l'anno scolastico, secondo le necessità e dei tempi di percorrenza.

8. Al fine di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e per consentire il rispetto degli orari scolastici, il servizio è organizzato dall'ufficio in modo da evitare una eccessiva frammentazione dei percorsi.

Articolo 5

Sicurezza e responsabilità

1. I punti di salita e di discesa dai mezzi sono definiti ogni anno nel piano annuale di cui al precedente articolo 4 e sono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente regolamento.
2. Lo scuolabus si ferma, di norma, sulla destra della carreggiata stradale, possibilmente al di fuori della stessa, in modo da facilitare lo stazionamento degli alunni, la salita e la discesa; i tempi di fermata sono quelli strettamente necessari alla salita e alla discesa degli alunni. Lo scuolabus riparte rispettivamente dopo che gli alunni si siano seduti e, se discesi, dopo che gli alunni si siano allontanati dal mezzo e che si siano chiuse le porte.
3. Le fermate devono essere programmate in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e sono individuate, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali.
4. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
5. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'accesso all'area della scuola e, al ritorno, fino alla discesa dallo scuolabus.
6. La responsabilità dell'autista e del personale addetto all'assistenza è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a carico dell'accompagnatore, fatti salvi i casi in cui l'attraversamento è specificatamente previsto dal piano di lavoro. E' dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.

Articolo 6

Modalità organizzative, accompagnamento e custodia minori

1. Sugli scuolabus possono essere trasportati promiscuamente alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.
2. Gli alunni sono trasportati a partire dalla fermata scuolabus più vicina alla scuola e viceversa.
3. Il servizio di assistenza sugli scuolabus è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle normative vigenti dalla ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico.
4. L'ammissione al servizio trasporto è comunque subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari a garantire l'accompagnamento ed il prelevamento del proprio figlio alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale. I genitori degli alunni trasportati hanno l'obbligo di ritirare il proprio figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta, preventivamente trasmessa all'ufficio scuola al momento dell'iscrizione al servizio o consegnata direttamente all'assistente scuolabus.
5. Nel caso in cui, al momento previsto per la discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun familiare o suo delegato, l'autista continua il percorso trattenendo il minore sullo scuolabus e, al termine del giro, qualora non sia stato possibile contattare l'adulto di riferimento, lo riconsegna al Comando dei Vigili Urbani. Entro il giorno successivo l'appaltatore dà comunicazione dell'episodio all'ufficio scuola che provvederà a porre a carico del genitore il maggior costo del servizio.
6. E' prevista la sospensione dal servizio qualora, per più di tre volte e senza giustificato motivo, che dovrà comunque essere tempestivamente comunicato al competente ufficio comunale, i genitori, o i propri delegati, non provvedano al ritiro del minore alla fermata scuolabus di riferimento nell'orario stabilito.
7. Per gli alunni delle scuole secondarie di 1° grado ammessi al servizio, al momento dell'iscrizione, i genitori potranno dare atto, per iscritto, che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. L'autista dovrà comunque seguire la procedura di cui al

precedente comma n. 5) nel caso di evidente ed oggettiva situazione di pericolo. L'Amministrazione comunale non si assume comunque alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Articolo 7

Personale di servizio

1. Sugli scuolabus sono presenti un autista e un accompagnatore; il personale di servizio è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e di quelli ulteriori eventualmente richiesti dal capitolato speciale d'appalto e deve osservare un comportamento ispirato alla massima professionalità.
2. L'autista controlla il mezzo in tutte le sue parti meccaniche, ne valuta quotidianamente l'efficienza e la sicurezza ed usa speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e di discesa degli alunni, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli.
3. Il personale addetto al servizio di assistenza svolge le seguenti funzioni:
 - a) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
 - b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
 - c) sorveglia i bambini durante il percorso.
4. Tutto il personale mantiene un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. In particolare, durante lo svolgimento del servizio, al conducente e agli accompagnatori è vietato:
 - fare schiamazzi ed usare gesti e parole volgari, anche nell'intento di richiamare all'ordine gli utenti;
 - fare salire sugli automezzi persone non aventi diritto;
 - caricare utenti oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
 - fumare e bere bevande alcoliche;
 - deviare dal percorso concordato, effettuare fermate non previste;
 - non effettuare fermate previste.
5. Il personale di servizio deve:
 - indossare un abbigliamento decoroso;
 - essere munito di un apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - mantenere il segreto e la totale riservatezza sui fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Articolo 8

Modalità di iscrizione, rinuncia e variazione

1. Il genitore o il tutore che intende usufruire del servizio di trasporto presenta richiesta all'ufficio scuola compilando, in ogni sua parte, apposito modulo, con il quale si impegna anche a versare la quota di contribuzione fissata dal Comune. Al momento dell'iscrizione deve essere altresì sottoscritta la presa visione del presente regolamento e l'esplicita accettazione dello stesso, in ogni sua parte.
2. Il genitore od il tutore si impegna, sottoscrivendo il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento della salita e della discesa del bambino dallo scuolabus o, in alternativa, ad indicare altra persona adulta delegata a tale incombenza, impegnandosi, nel contempo, alla copertura di eventuali spese per la custodia del minore, nel caso di cui al precedente art. 6, comma 5. In tale sede potrà essere effettuata anche la dichiarazione prevista dal precedente art. 6, comma 7.
3. La richiesta ha validità per tutto l'anno scolastico. Il richiedente s'impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune eventuali variazioni d'indirizzo o di quanto indicato nella richiesta o l'eventuale rinuncia al servizio. Nel caso di rinuncia al servizio, essa decorre dalla data di protocollo della stessa ed ha effetto fino al termine dell'anno scolastico.
4. Le domande presentate durante l'anno scolastico possono essere accolte soltanto in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto, senza arrecare pregiudizio all'ordinaria organizzazione del servizio.

Articolo 9

Sottoscrizione del regolamento

La compilazione del modulo di iscrizione di cui al precedente art. 8 comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del richiedente di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio, al pagamento delle eventuali spese per la custodia del minore non ripreso alla fermata stabilita.

Articolo 10

Comportamento degli utenti

1. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti e gli accompagnatori non possono essere responsabili.
2. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista; non portare sull'autobus oggetti pericolosi.
3. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.
4. Tutti i danni e i guasti arrecati dagli utenti ai veicoli devono essere integralmente risarciti dalle famiglie dei bambini che hanno arrecato il danno. E' altresì riconducibile alla responsabilità delle famiglie qualsiasi danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza alla vettura, a terzi ed anche a se stessi.
5. In caso di comportamenti scorretti, segnalati all'ufficio scuola, dall'autista, dai genitori o dai docenti della scuola, le famiglie degli alunni interessati saranno informate e richiamate, dall'ufficio scuola, con comunicazione scritta.
6. Qualora, dopo tre segnalazioni scritte, dovessero persistere i comportamenti scorretti e incivili, l'alunno o gli alunni interessati potranno essere sospesi dal servizio di trasporto scolastico e tenuti ugualmente al pagamento della retta. Di tale sospensione sarà data anche comunicazione alla scuola.

Articolo 11

Determinazione delle contribuzioni

1. Il Comune prevede annualmente una tariffa di contribuzione per accedere al servizio, salve le eccezioni previste nel presente articolo. L'importo della tariffa è indistinto per ogni tipo di trasporto e deve essere corrisposto nella sua interezza, indipendentemente dalle giornate di concreto utilizzo ed anche nel caso di uso parziale del servizio.
2. Le eventuali riduzioni di pagamento sono determinate annualmente dal Comune.
3. La riduzione totale o parziale della tariffa è possibile solo in caso di mancato utilizzo del servizio per non meno della metà dei giorni di effettivo espletamento dello stesso e solo in caso di comprovato e documentato impedimento.
4. Nel caso di mancato pagamento, e fatte salve, qualora ne ricorrano, le condizioni, le valutazioni del servizio sociale, il Comune provvede ad inoltrare apposito sollecito alle famiglie. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il Comune avvia la procedura di riscossione coattiva e provvede a sospendere l'utente dal servizio.
5. Per i soli mesi di apertura e chiusura dell'anno scolastico (settembre e giugno) è prevista una riduzione del 50% del canone mensile di trasporto purché il numero dei giorni di scuola risulti inferiore o uguale alla metà dei giorni del mese di riferimento.

Articolo 12

Uscite didattiche

1. Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità e compatibilmente alle esigenze del servizio trasporto scolastico, fornisce il servizio gratuito anche per le attività extrascolastiche, quali ad es. gite d'istruzione, giochi della gioventù, accesso al teatro, ecc..., programmate dalle scuole del territorio per motivi didattici, culturali, sportivi ecc., tutte considerate aventi finalità didattiche. In ogni caso il comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, valuta, a seguito di formale richiesta, l'opportunità di assicurare il trasporto per

soddisfare esigenze di particolare interesse (concorsi, premiazioni etc.), anche non programmate che emergono durante l'anno scolastico.

2. Sarà cura di ogni Istituto scolastico adottare un calendario delle uscite didattiche tale da evitare sovrapposizioni fra le diverse classi dello stesso plesso.

3. La richiesta scritta di disponibilità degli automezzi va inoltrata con adeguato preavviso (almeno con 5 giorni di anticipo rispetto alla data dell'uscita) all'ufficio scuola e alla ditta appaltatrice del servizio che provvederà ad organizzare il servizio.

4. Nella richiesta l'Istituto scolastico dovrà indicare destinazione, distanza chilometrica, orari di partenza e di rientro, classi e numero degli alunni trasportati nonché motivazione dell'uscita.

5. Non sarà presa in considerazione nessuna richiesta presentata direttamente agli uffici comunali da parte degli insegnanti.

6. La partenza dalla sede scolastica potrà avvenire al termine del servizio di trasporto scolastico organizzato per le tutte le scuole ed il rientro dovrà avvenire almeno 15 minuti prima della fine delle lezioni del mattino o pomeriggio.

7. Le uscite saranno autorizzate entro il chilometraggio massimo previsto per questi tragitti.

8. Nel caso in cui la giornata dell'uscita coincida con uno sciopero del personale addetto al servizio di trasporto oppure in presenza di avverse condizioni atmosferiche, l'Istituto concorderà con l'ufficio scuola una nuova data.

9. Le visite didattiche e le attività parascolastiche sono effettuate anche al di fuori del territorio comunale purché siano rispettate le condizioni previste e disciplinate dalla vigente normativa.

Articolo 13

Rapporti con gli istituti scolastici

Copia del presente regolamento sarà consegnata alle autorità scolastiche competenti.

Articolo 14

Dati personali e sensibili

1. L'ufficio scuola e gli altri uffici interessati del Comune di Guardigliare utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

2. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla ditta appaltatrice del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2019/2020.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 16

Pubblicità

Il presente regolamento è reso pubblico sul sito internet del Comune di Guardigliare al fine di renderlo accessibile a chiunque vi abbia interesse.